

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

C.C. N. 109 DEL 22/12/2006

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – *Istituzione del servizio pubbliche affissioni*
- Art. 2 – *Ambito di applicazione*
- Art. 3 – *Classificazione del Comune*
- Art. 4 – *Gestione del servizio*
- Art. 5 – *Funzionario responsabile*
- Art. 6 – *Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*
- Art. 7 – *Impianti per affissioni dirette*
- Art. 8 – *Piano generale degli impianti. Criteri per la realizzazione*
- Art. 9 – *Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione*
- Art. 10 – *Lavori di installazione degli impianti*

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 11 – *Oggetto*
- Art. 12 – *Soggetto passivo*
- Art. 13 – *Modalità di effettuazione della pubblicità*
- Art. 14 – *Limitazioni e divieti*
- Art. 15 – *Modalità di applicazione dell'imposta*
- Art. 16 – *Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali*
- Art. 17 – *Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità*
- Art. 18 – *Autorizzazioni*
- Art. 19 – *Anticipata rimozione*
- Art. 20 – *Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti*
- Art. 21 – *Materiale pubblicitario*
- Art. 22 – *Modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità*
- Art. 23 – *Tariffe*
- Art. 24 – *Riduzione dell'imposta*
- Art. 25 – *Esenzioni dell'imposta*
- Art. 26 – *Rettifica ed accertamento d'ufficio*
- Art. 27 – *Contenzioso*
- Art. 28 – *Riscossione coattiva*

TITOLO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 29 – *Oggetto*
- Art. 30 – *Superficie delle pubbliche affissioni*
- Art. 31 – *Diritto sulle pubbliche affissioni. Soggetto passivo*
- Art. 32 – *Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione*
- Art. 33 – *Riduzione del diritto*
- Art. 33 BIS- Spazi riservati**
- Art. 34 – *Esenzioni dal diritto*
- Art. 35 – *Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni*
- Art. 36 – *Contenzioso*
- Art. 37 – *Riscossione coattiva*

TITOLO IV – SANZIONI

- Art. 38 – *Sanzioni tributarie ed interessi*
- Art. 39 – *Sanzioni amministrative*

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40 – *Modalità attuale di gestione del servizio*
- Art. 41 – *Entrata in vigore*
- Art. 42 – *Abrogazione*
- Art. 43 – *Rinvio ad altre disposizioni*
- Art. 44 – *Pubblicità del regolamento*
- Art. 45 – *Variazioni del Regolamento*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del servizio pubbliche affissioni

E' istituito su tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e nel presente regolamento.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Sogliano al Rubicone sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.93 e successive modificazioni ed integrazioni, che d'ora in poi verrà semplicemente indicato come "Decreto", oltre che alle norme del presente regolamento.

Art. 3

Classificazione del Comune

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, il Comune di Sogliano al Rubicone, appartiene, ai sensi dell'art. 2 del Decreto, alla V classe, in base alla popolazione residente al **31.12.2004**, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (**n. 2992 abitanti**).

Art. 4

Gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito **anche nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000**.

Nell'ipotesi di affidamento a terzi, anche disgiuntamente dall'attività di liquidazione, accertamento e riscossione, si adotteranno i modi previsti dall'art.52 del D.Lgs. 446/1997.

Con deliberazione di consiglio comunale sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art.5

Funzionario responsabile

Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 11 del Decreto provvede all'organizzazione e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.

In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Il predetto funzionario collabora alla redazione del piano particolareggiato degli impianti pubblicitari.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui comma 1 spettano al concessionario.

Art. 6

Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

La quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni nonché la loro distribuzione sul territorio del Comune viene stabilita con delibera di Consiglio Comunale.

In sede di approvazione del presente Regolamento esistono nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone i seguenti impianti (allegato A) che sono così ripartiti:

A) Impianti per pubbliche affissioni:

- superficie destinata ad affissione di natura commerciale:

PLANCE ***mq. 42.00***

- superficie destinata ad affissione di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica:

PLANCE ***mq. 82.95***
IMPIANTI A MURO ***mq.. 6.65***

B) Impianti pubblicitari:

STRISCIONI ***mq. 20***

La quantità degli impianti pubblicitari, diversi da quelli sopra descritti, quali insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili, è connessa alle richieste avanzate dagli interessati, nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Art. 7

Impianti per affissioni dirette

In aggiunta alle superfici sopra individuate, il Comune di Sogliano al Rubicone stabilisce di destinare una ulteriore superficie di mq. 12 di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

La tipologia degli impianti dovrà essere indicata nel piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 8

Piano generale degli impianti. Criteri per la realizzazione

Il Comune di Sogliano al Rubicone, in particolare l'Ufficio Vigilanza, con la collaborazione dell' **U.D.P. Edilizia ed Urbanistica**, cura la predisposizione di un "Piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni".

Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire.

Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere della **Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio**, entro **un anno** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, della zona a circolazione limitata o obbligatoria, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.

Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono altresì essere suddivise in:

- **SUPERFICI PUBBLICHE**: tra queste dovranno distinguersi quelle destinate ad affissioni di natura commerciale e quelle destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- **SUPERFICI PRIVATE** da destinare ad affissioni dirette di cui all'art. 7 del presente regolamento.

La realizzazione del piano potrà avvenire anche per stralci funzionali e dovrà prevedere l'utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti.

Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti dovranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti a spese del Comune o del concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a spese del soggetto passivo di cui al successivo art. 12 se trattasi di "impianti privati".

La rimozione degli impianti privati disposta con apposita Ordinanza, dovrà essere eseguita entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza dell'avviso di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando le spese sostenute.

La Giunta Comunale, almeno ogni due anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione

Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone sono i seguenti: plance, lamiere a muro, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.

E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale, storico o per esigenze di pubblico interesse.

L'installazione degli impianti pubblicitari da parte di terzi, compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette, è subordinata al rilascio di autorizzazione del Funzionario Responsabile **dell'Unità di Progetto di Edilizia Privata ed Urbanistica ed Assetto del Territorio**, sentito il parere della **Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio** che deve valutare anche la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla Giunta municipale, che disciplini gli oneri a carico del richiedente.

Nel caso di richieste concomitanti, la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per il Comune.

La domanda, redatta in carta legale e consegnata all'Ufficio protocollo, deve contenere i seguenti elementi:

- a) **gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente, oltre alla indicazione della titolarità alla effettuazione della richiesta ;**
- b) **l'indicazione se trattasi di richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di precedente autorizzazione, nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa;**
- c) **l'indicazione per ogni singola installazione richiesta di:**
 - descrizione del mezzo pubblicitario ;**
 - collocazione urbana o extraurbana;**
 - collocazione parallela o ortogonale al senso di marcia, o se in aderenza a fabbricati;**
 - ogni altra informazione utile ad individuare in maniera unitaria la posizione richiesta;**
- d) **n. 2 copie delle planimetrie in scala adeguata che individuino la posizione esatta del punto nel quale si richiede l'installazione, le sue distanze significative rispetto agli incroci, la segnaletica esistente, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro;**
- e) **n. 2 copie dei bozzetti quotati, con l'indicazione dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare e del materiale previsto;**
- f) **la dichiarazione di stabilità ai sensi del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;**
- g) **n. 2 copie della relazione tecnica esplicativa dell'intervento, completa di descrizione dei criteri e modalità di installazione e descrittiva di quanto riportato negli elaborati grafici.**

Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate **all'Unità di Progetto di Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio**.

L'Ufficio comunale ricevente la domanda di autorizzazione provvederà a comunicare ai soggetti interessati, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento, il nome del Responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Fino all'approvazione del Piano Generale degli Impianti e salvo diverse disposizioni di legge, l'ufficio competente entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione.

Tale termine viene sospeso qualora siano richiesti:

- a) pareri ad Enti esterni;**
- b) integrazione della documentazione al richiedente;**
- c) pareri ai Settori interni;**
- d) parere alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, qualora le installazioni previste ricadano all'interno di aree definite beni paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni, o interessino immobili aventi valore storico e architettonico.**

Il mancato rispetto del suddetto termine non comporta l'applicazione del principio del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione, ai sensi del Codice della Strada, salvo casi particolari, avrà validità triennale.

Fino all'approvazione del piano generale degli impianti, la Giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Art. 10

Lavori di installazione degli impianti

Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell'ufficio competente, nel caso in cui venga richiesta l'installazione al Comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo del predetto ufficio.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 11

Oggetto

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni e di servizi comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 12
Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 13
Modalità di effettuazione della pubblicità

Nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone la diffusione dei messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dal Decreto, salvo limitazioni e divieti.

Art. 14
Limitazioni e divieti

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia.

E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità commerciale effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta nonché la pubblicità svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

La pubblicità a mezzo di aereomobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'amministrazione comunale.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni in essi esposte non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e **successive integrazioni e modificazioni;**
- b) gli articoli da 47 a 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e **successive integrazioni e modificazioni** ;
- b) gli articoli da 47 a 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietato dalle ore 21,00 alle ore 07,00.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata Ordinanza del Sindaco, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 15

Modalità di applicazione dell'imposta

Per l'applicazione dell'imposta si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto 507/93 e dell'art. 10 della Legge 448/2001 e **successive modificazioni ed integrazioni**.

Art. 16

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'applicazione di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Sogliano al Rubicone.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti il Comune direttamente, o tramite il proprio Concessionario ha il diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

Art. 17

Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

Il soggetto passivo di cui all'art. 12 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al suo Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione è messo a disposizione degli interessati dall'Ufficio comunale competente o dal Concessionario.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. La dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine, ed entro il trenta novembre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della

stessa, se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la mancata esposizione del mezzo pubblicitario anteriormente il primo gennaio.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, in tal caso è fatto l'obbligo al Comune o al suo Concessionario, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 18 *Autorizzazioni*

La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente Regolamento, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini, striscioni e cartelli temporanei, e simili), effettuate a cura degli interessati, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Servizio di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- 1) pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzioni di carburante;
- 2) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni e limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 19 *Anticipata rimozione*

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito dall'atto di autorizzazione il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 20

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con Ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 21

Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, rapportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizioni di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui la regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 22

Modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 17 del presente regolamento.

Per l'effettuazione del pagamento di cui sopra dovrà essere utilizzato l'apposito modello di versamento approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1500.00 EURO.

Art. 23

Tariffe

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. **12,13, 14, 15** del Decreto, sono applicate rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla Legge.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 24

Riduzione dell'imposta

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 16 del Decreto **e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 25

Esenzioni dell'imposta

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto **e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 26

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto **e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 27

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 **e successive modificazioni** recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 28

Riscossione coattiva

Si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 9 del Decreto.

TITOLO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica o suscettibile di valutazione economica.

Art. 30

Superficie delle pubbliche affissioni

La misura degli spazi adibiti dal Comune di Sogliano al Rubicone a pubbliche affissioni, con specificazioni delle superfici relativi ai vari tipi di affissione, è quella espressamente indicata all'art. 6 del presente Regolamento e potrà essere modificata in sede di approvazione generale degli impianti.

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse, senza comunque scendere al di sotto del limite di cui all'art. 18 comma 3 del Decreto (12 metri quadrati per ogni 1000 abitanti).

Art. 31

Diritto sulle pubbliche affissioni. Soggetto passivo

Per effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, a chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Sogliano al Rubicone è quella stabilita nell'art. 19 del Decreto.

Art. 32

Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo Concessionario. Tale pagamento deve essere eseguito contestualmente alla richiesta del servizio e l'attestazione di versamento deve essere allegata alla commissione.

Per l'effettuazione del pagamento sopra descritto dovrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito Decreto del Ministero delle Finanze.

Il Comune di Sogliano al Rubicone, ai sensi dell'art. 9 del Decreto consente, per le affissioni non aventi carattere commerciale e per importi non superiori a euro 5.00, l'effettuazione del pagamento diretto che deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di affissioni presso l'Ufficio Economato del Comune, o del suo Concessionario.

Art. 33
Riduzione del diritto

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto e successive modificazioni alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art.20 bis del decreto medesimo.

Art.33 bis
Spazi riservati⁽¹⁾

E' riservato il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, ai sensi dell'art.20-bis, comma 1, del decreto.

Negli appositi spazi riservati, definiti con delibera della Giunta Comunale, possono essere effettuate affissioni:

- riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93;
- di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- relativa ad annunci mortuari.

Per le affissioni negli spazi riservati ad opera dei soggetti indicati il Comune non fornisce personale e l'affissione è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Sono stabiliti i seguenti criteri per l'utilizzo e la gestione degli impianti delle pubbliche affissioni riservate in esenzione d'imposta di cui al comma 1:

- a) alla materiale affissione dei manifesti provvede direttamente la persona fisica incaricata dell'affissione dai soggetti previsti;
- b) la medesima persona, prima di procedere all'affissione dei manifesti negli spazi riservati, deve presentare una richiesta scritta all'Ufficio tributi. La richiesta, redatta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente articolo su apposita modulistica, dovrà contenere i dati anagrafici della persona fisica incaricata dell'affissione e l'individuazione del soggetto di cui all'art. 20 del D.Lgs.507/93 committente dell'affissione dei manifesti;
- c) ogni iniziativa o campagna informativa non potrà avere una durata superiore al periodo di 10 giorni e non potranno essere affissi più di 10 manifesti;
- d) Al momento della presentazione della richiesta verrà effettuata ad opera dell'Ufficio preposto la verifica della corrispondenza dei soggetti e/o delle attività e caratteristiche dei manifesti a quelli per cui è prevista la riserva degli spazi. L'Ufficio preposto alla gestione delle pubbliche affissioni in dipendenza della richiesta ricevuta e alla disponibilità degli spazi provvederà:
 - ad apporre il timbro della data di scadenza sui manifesti;
 - a comunicare alla persona fisica incaricata dell'affissione l'ubicazione degli impianti con spazi riservati in esenzione e l'elenco dei manifesti non ancora scaduti.
- e) qualora si verifichi la circostanza di una momentanea indisponibilità degli impianti riservati in esenzione, l'affissione di manifesti, su richiesta del soggetto medesimo, potrà avvenire nei rimanenti spazi non riservati ma, in tale evenienza, l'affissione sarà soggetta al

¹ Disapplicato a seguito dell'abrogazione di cui all'art.1, commi 171,177 e 178 della Legge n. 296/2006(Finanziaria per l'anno 2007)

pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni a norma dell'art. 20 del D. Lgs.507/93 (diritto ridotto alla metà);

f)l'affissione dei manifesti funebri , a differenza di quanto disposto dai precedenti punti b), c), d), e), potrà avvenire esclusivamente negli spazi specificamente ad essi destinati.

Il committente dell'affissione dovrà far pervenire un rendiconto , anche a mezzo fax, il giorno stesso dell'avvenuta affissione, all'ufficio preposto, contenente la quantità , la data di affissione e i nominativi a cui sono riferite le affissioni.

g)in ogni tipo di affissione di cui al comma 1, la persona fisica incaricata dell'affissione dovrà procedere all'affissione dei manifesti con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli comunicati dall'Ufficio preposto in quanto manifesti già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. La persona che affigge si impegna a utilizzare inoltre apposito prodotto incollante tipo colla per carta da parati. In ogni caso la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l'Amministrazione Comunale e l'eventuale affidatario dei servizi relativi alla gestione delle pubbliche affissioni da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito;

h) l'Amministrazione e l'eventuale affidatario del servizio di gestione delle pubbliche affissioni avranno diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa. L'inosservanza ripetuta delle norme di cui al presente comma, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 bis del decreto.

Art. 34

Esenzioni dal diritto

In aggiunta alle disposizioni di cui all'art.21 del Decreto, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni , ai sensi dell'art. 20-bis, comma 1, i soggetti di cui all'art.33-bis del presente regolamento.

Art. 35

Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, anche con eventuale sistema meccanografico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune ovvero il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In tale ipotesi non è posto a carico del Comune alcun obbligo di comunicazione scritta.

In ogni altro caso di forza maggiore, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il commissionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nel caso di servizio dato in concessione, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, (ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi,) è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di **euro 25,82** per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.

Il servizio d'urgenza potrà essere reso, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, esclusivamente qualora la richiesta sia compatibile con la disponibilità di spazi e di personale.

Il Comune può inoltre autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati e **non riservati in esenzione**, gli annunci funebri, previa richiesta scritta da far pervenire a mezzo fax entro il giorno stesso all'avvenuta affissione.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al funzionario responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Il Funzionario Responsabile si avvale, ove ne ricorrano le motivazioni, dell'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dall'art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali.

Art. 36 *Contenzioso*

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413" e successive modificazioni.

Art. 37 *Riscossione coattiva*

Si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 9 del Decreto .

TITOLO IV SANZIONI

Art. 38

Sanzioni tributarie ed interessi

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto e alla deliberazione C.C. n. 75 del 18/06/1998 “Criteri per la determinazione delle sanzioni in materia di tributi locali e della loro entità” e del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Art. 39

Sanzioni amministrative

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si rinvia all'art. 24 del Decreto. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie.

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune, o il Concessionario, deve effettuare immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso previsto dall'art. 10 del Decreto. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, per quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del Decreto.

Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Modalità attuale di gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Sogliano al Rubicone, in forma diretta.

Art. 41

Entrata in vigore

In esecuzione dell'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2007.

Art. 42
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato **con delibera consiliare n. 92 del 17/12/2003**.

Art. 43
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. **15** novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 44
Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e **successive modificazioni ed integrazioni**, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 45
Variazioni del Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ALLEGATO "A"

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

PUNTI	UBICAZIONE	S P A Z I			
		100x140 (bxh) istituz./comm.	30 x 40 locand. Istituz./commer c.	70 x 100 (bxh) istituz./commerc.	70 x 50 (bxh) funebri
Punto A	Chiesa Sogliano n.1Impianto (funebri)				4
	Cimitero sogliano cap. n.1impianto(funebri)				6
Punto B	Via XX Settembre n. 2impianti(funebri)				8
	Via XX Settembre n.1 impianto			2+2	
	n. 1 impianto			2+2	
	n. 1 impianto	2+2			
	n. 1 impianto	2+2			
Punto C	Via della Resistenza n.1 impianto			2 + 1	3
Punto D	Via Bagnolo bottega (Bar Marisa) n. 1 impianto			4+4	
Punto E	Via Bagnolo (Chiesa) n. 1 impianto			4+4	
Punto F	Via Strigara prov.le(parcheggio) n. 1 impianto			2+2	
	Strigara chiesa n. 1 impianto(funebri)				2
Punto G	Via Montegelli (ACLI) N. 1 impianto (QUAIOTTO) n.1 impianto			2+2 4+4	4
Punto H	Via S. Maria (Chiesa) n. 1 impianto			6+2	
Punto I	Via Bivio Montegelli (bolognesi) n. 2 impianti			6 + 2	
	Via Bivio Montegelli (distributore) n. 1 impianto (funebri)				6
Punto L	Via Montepetra Bassa n. 2 impianti			6+2	
Punto M	Via Montepetra Alta n. 1 impianto			2+2	
Punto N	Via Savignano di Rigo n. 1 impianto			6 + 2	
	Via Savignano di Rigo (cimitero) n. 1 impianto (funebri)				4
Punto O	Via Barbotto n. 1 impianto			3 + 1	
Punto P	Via Rontagnano (Bar) n. 2 impianti			6 + 2	
	Via Rontagnano Cimitero n. 1 impianto a muro (funebri)				9 (*)
	Via Rontagnano Ca Domenichino n. 1 impianto			6+2	
Punto Q	Via Montetiffi n. 1 impianto			3 + 1	
	Via Montetiffi n. 1 impianto a muro cimitero (funebri)				4 (*)
Punto R	Via Ville Montetiffi n. 1 impianto			6 + 2	
Punto S	Via Ponte Rosso n. 1 impianto			6 + 2	
Punto T	Via Massamanente (incrocio) n.1 impianto			3 + 1	
	Via Massamanente Cimitero				6 (*)

	n. 1 impianto a muro(funebri)				
Punto U	Villaggio baviera n.1 impianto			4+4	
	Villaggio Baviera –Riva Rossa n. 1 impianto			2+2	
Punto V	Via Ponte Uso n. 1 impianto			4+4	
Punto Z	Via Vignola-Chiesa n. 1 impianto (funebri)				2
totali		4+4	/	91+52	58

NOTE:

-ulteriori mq.12 sono destinati alle affissioni dirette (NON COMPRESI IN TABELLA)

-ulteriori mq.20 sono destinati a striscioni (NON COMPRESI IN TABELLA)

* = Impianto su muro

Spazi 70 x 100 n.142 = mq. 99.40

Spazi 30 x 40 n. 11 = mq. 1.32

Spazi 50 x 70 n. 39 = mq. 13.65

Spazi 70 x 100 n..143 = mq. 100.1

Spazi 100 x 140 n. 8 = mq. 11.20

Spazi 70x50 n. 58 = mq. 20.30

Totale. N. 209 = mq. 131.60

